



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE  
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

**ORDINANZA N. 18 DEL 28/02/2024**

**PORTO DI VASTO**

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI DEMANIALI MARITTIMI DELLE DIMENSIONI DI MQ. 14.986,00 DI AREE A TERRA (IN QUOTA PARTE PER MQ. 1.500,00 OCCUPATI COME DA ORDINANZA N. 15/2024) E MQ. 23.927,00 DI AREE A MARE PER CANTIERIZZAZIONE IN RELAZIONE AI LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO PNRR DENOMINATO "COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AL PORTO DI VASTO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO - FASE 1 - BANCHINA LEVANTE/MOLO MARTELLO/MOLO SOPRAFLUTTO", DI CUI ALL'ALLEGATO 2 AL D.M. 3 DICEMBRE 2021 N. 492 – CUP: E37H21010820006 FINO ALLA DATA DEL 19/04/2024**

**IL PRESIDENTE**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la

nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- VISTA** l'Ordinanza n. 134 del 12/12/2023 avente ad oggetto "occupazione temporanea di un'area demaniale marittima delle dimensioni di mq. 400,00 per prima cantierizzazione in relazione ai lavori di cui all'intervento PNRR denominato "COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AL PORTO DI VASTO - Interventi di potenziamento ed ampliamento - Fase 1 - Banchina levante/molo martello/molo sopraflutto - fase 1 - Banchina levante/molo martello/molo sopraflutto", di cui all'allegato 2 al D.M. 3 dicembre 2021 n. 492 – CUP: E37H21010820006 dalla data del 13/12/2023 per 90 giorni";
- VISTA** la richiesta avanzata dal Commissario ZES Abruzzo, assunta al prot. 2923 del 23/02/2024, avente ad oggetto l'istanza di occupazione degli ulteriori spazi demaniali interessati dai lavori sopra indicati con individuazione di un'area a terra di mq. 14.986,00 e un'area a mare di mq. 23.927,00, per come individuate negli elaborati tecnico-grafici allegati alla stessa;
- VISTA** l'Ordinanza n. 15 del 21/02/2024 avente ad oggetto: "Occupazione di un'area demaniale di mq. 1.500,00 (ml. 30,00x50,00), situata in banchina di Levante del porto di Vasto, per il deposito/stoccaggio temporaneo fino al 19/04/2024 dei manufatti in cls – c.d. tetrapodi" da parte della società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. – c.f./p.iva 03422680276 – funzionali alla ripresa dei lavori di attuazione del PRP di Pescara;
- VISTO** il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16/11/2023, n. 268) relativo a "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*";
- VISTA** l'integrazione pervenuta dal Commissario ZES Abruzzo, acquisita al prot. n. E- 3207 del 28/02/2024 e prot. E-3217 del 28/02/2024, con cui, in particolare, si conferma che a far data dal 01/03/2024, in forza del D.L. 124 del 19/09/2023, il Soggetto attuatore, in sostituzione del Commissario ZES Abruzzo, sarà individuato nella Struttura di Missione ZES Unica di Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con conseguente trasferimento in capo alla predetta Struttura di tutti i rapporti attivi e passivi.
- VISTA** la polizza assicurativa RCT-RCO n. 030.014.0000924629 emessa da Vittoria Assicurazioni a favore della ditta Tenaglia S.r.l.;
- VISTA** la nota prot. n. 4663 del 26/02/2024 della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. 3001-26/02/2024, con cui sono stati richiesti approfondimenti necessari alla formale consegna degli spazi demaniali;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- RITENUTO** nelle more dell'acquisizione degli ulteriori approfondimenti necessari e delle integrazioni indispensabili per il rilascio del titolo definitivo di

legittimazione dell'occupazione dell'area complessivamente richiesta, di dover provvedere stanti le ragioni di urgenza rappresentate dalla Struttura commissariale, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;

**VISTI** gli atti d'ufficio

### **RENDE NOTO**

Nel periodo a decorrere dalla data della presente e fino al 19/04/2024, gli spazi demaniali marittimi situati nel Porto di Vasto, lato Banchina di Levante, costituiti da un'area a terra di mq. 14.986,00 e un'area a mare di mq. 23.927,00 verranno utilizzati in via temporanea per la realizzazione delle opere previste con il progetto denominato **COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AL PORTO DI VASTO - Interventi di potenziamento ed ampliamento - Fase 1 - Banchina levante/molo martello/molo sopraflutto - fase 1 - Banchina levante/molo martello/molo sopraflutto**", di cui all'allegato 2 al D.M. 3 dicembre 2021 n. 492 – CUP: E37H21010820006.

L'area di mq. 400,00 individuata con precedente provvedimento viene assorbita all'interno della più ampia area di mq. 14.986,00; pertanto l'Ordinanza n. 134 del 12/12/2023 è da intendersi abrogata.

L'area a terra di complessivi mq. 14.986,00 risulta in parte già impegnata con il deposito temporaneo di manufatti in cls – c.d. tetrapodi – cfr. Ordinanza n. 15 del 21/02/2024 - per un'area demaniale di mq. 1.500,00 (ml. 30,00x50,00) e che pertanto viene esclusa dal presente provvedimento, restando un'area a terra di mq. 13.486,00.

Gli spazi demaniali di cui sopra potranno essere oggetto di variazione in relazione alle esigenze previste ed in relazione alla acquisizione degli approfondimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto, oltre che ad eventuali interferenze con le attuali attività portuali.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **ORDINA**

##### **Art. 1**

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

##### **Art. 2**

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte del richiedente e degli addetti alle attività:

- La stazione appaltante risulta responsabile delle aree demaniali consegnate per lo svolgimento delle attività/lavorazioni previste.



- La stazione appaltante dovrà garantire la piena fruibilità della viabilità esistente posta in prossimità della Banchina di Levante, nonché consentire, in caso di necessità, l'accesso ai manufatti ed alle strutture impiantistiche presenti lungo la banchina stessa.
- La stazione appaltante dovrà garantire l'accesso al Molo Martello, nonché al pennello posto in adiacenza, al fine di consentire eventuali interventi di manutenzione o svolgimento di altre attività in corso di definizione.
- La realizzazione delle nuove opere dovrà risultare conforme ad ogni vigente disposizione legislativa e regolamentare, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia ambientale nonché alle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- È comunque indispensabile che la realizzazione delle nuove opere sia improntata in maniera tale che, nelle fasi della cantierizzazione, ogni connessa interferenza operativa o qualunque limitazione verso le locali attività portuali locali risulti quanto più possibile contenuta, ciò in considerazione anche della necessità di un'efficace gestione delle circostanze emergenziali che pure non possono essere escluse nell'ambito portuale di cui trattasi.
- In sede di approvazione della progettazione definitiva, dovrà essere preventivamente sottoposta alla condivisione di questa Autorità una Tavola grafica da cui si evincano gli impatti delle nuove opere nonché della connessa cantierizzazione temporanea rispetto all'attuale assetto concessorio, ciò affinché lo stesso Ente possa intraprendere, in tempo utile, ogni azione procedimentale volta ai necessari adeguamenti dei rapporti di concessione demaniale in essere.
- In ogni caso, le nuove opere ovvero la connessa cantierizzazione temporanea dovranno risultare quanto più possibile contenute onde limitare, pur nel rispetto delle esigenze per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, limitazioni o penalizzazioni verso le concessioni demaniali in essere.
- Sarà cura della stazione appaltante, ovvero del soggetto esecutore, accertare preventivamente, anche attraverso ricognizioni strumentali e consultazioni documentali negli uffici pubblici già nel passato assunti competenze presso l'area portuale di cui trattasi, l'eventuale presenza di sottoservizi tecnologici interferenti, così che degli stessi possa essere salvaguardata l'integrità.
- Gli spazi interessati dall'esecuzione dei lavori, durante lo svolgimento degli stessi, dovranno essere delimitati e segnalati secondo le disposizioni normative vigenti, di cui in particolare si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione, ciò affinché sia evitata ogni pregiudizievole interferenza con le attività portuali locali.
- Sarà cura del soggetto interessato provvedere all'acquisizione di ogni altro assenso che, per legge, sia dovuto da parte di altri soggetti istituzionali diversi da questo Ente, aventi comunque competenze specifiche.
- Il transito dei mezzi operativi per l'accesso all'area portuale di cui trattasi dovrà avvenire sempre a passo d'uomo, con assistenza da terra di personale idoneamente formato ed informato assumente la funzione di moviere.
- Rispetto delle procedure di accesso contenenti nel "Regolamento Accessi" approvato e reso esecutivo con Ordinanza Nr.30 del 26/08/2021 della Capitaneria di Porto di Vasto.
- l'accesso ed il transito dei veicoli nell'area portuale di cui trattasi dovranno avvenire sempre nel rispetto della regolamentazione istituzionale vigente, comunque con la



massima prudenza affinché sia evitata ogni pregiudizievole interferenza verso l'operatività portuale locale.

- La stazione appaltante, ovvero il soggetto esecutore, dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative.
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica.
- La ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire l'apposizione di apposita segnaletica temporanea in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività, in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 272/1999 nonché del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale.
- A cura della ditta esecutrice dei lavori, al termine degli stessi, dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate.
- gli spazi demaniali di cui trattasi, al termine della consegna in argomento, dovranno essere restituiti in pristino stato, ovvero sgomberi da ogni materiale ed attrezzatura nonché privi di danni riconducibili alle attività a cui la consegna medesima verte.
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

### **Art. 3**

La stazione appaltante, ovvero la ditta incaricata per lo svolgimento delle attività di cui sopra, assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

### **Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 28/02/2024

**Il Presidente**  
**Ing. Vincenzo Garofalo**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

**V° Il Segretario Generale**  
**Dott. Salvatore Minervino**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)